D.g.r. 21 febbraio 2022 - n. XI/5994
Approvazione dello schema di Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani di cui al d.m. 269/2020, ricadenti nel territorio della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Visto il comma 1 bis dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- la d.g.r. n. del 5776 del 21 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la proposta di Aggiornamento del PRGR comprensivo dell'aggiornamento del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.);
- che individuano le priorità di intervento di bonifica sul territorio lombardo da cui sono stati estratti i siti orfani;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 14 gennaio 2021 al n. 240, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Tenuto conto che il decreto ministeriale predetto ha assegnato alla Regione Lombardia risorse per complessivi € 9.613.905,22 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento, sulla base del cronoprogramma di cui al decreto ministeriale di impegno n. 156 del 13 settembre 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica ha impegnato la somma di € 9.613.905,22 a favore della Regione Lombardia, e che saranno introitati sul capitolo di entrata vincolata 15127 del bilancio di previsione 2022-2024 di Regione;

Considerato che l'articolo 4 del decreto ministeriale sopra citato, ha previsto che: «Le risorse di cui alla tabella contenuta nell'allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell'ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese»;

Dato atto che con nota prot.T1.2021.108249 del 11 novembre 2021 Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica le schede degli interventi da realizzare nonché la «Dichiarazione del beneficiario ai fini dell'ammissibilità a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29 dicembre 2020» per ciascun intervento con la quale attesta il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al Decreto Ministeriale;

Dato atto altresì che tra le priorità di intervento dei siti orfani di cui al P.R.B. vigente in corso di aggiornamento, le aree oggetto di bonifica ambientale individuate nella seguente tabella, risultano disporre, a seguito di verifiche istruttorie e contradditori con gli uffici ministeriali, i requisiti richiesti dal d.m. 269/2020 e che i predetti siti sono stati individuati tra le priorità della pianificazione regionale che hanno evidenziato oltre ad un maggior grado di rischio ambientale che tali aree rappresentano nel contesto lombardo, una più completa e approfondita disponibilità dei dati ambientali per la progettazione operativa e la realizzazione degli interventi di bonifica ai fini dell'utilizzo dei fondi di cui al d.m. 269/2020:

Sito orfano	*Intervento*	*Stima area intervento/ attività (mq)*	*Costo complessivo*
Azienda Agricola Gimondi - Area Ca' del Lambro – Mediglia (MI)	Progettazione ed esecuzione dell'intervento di bonifica dei suoli.	47.000	€ 7.213.905,22
Area ex-Roccolo Poloni - Martinengo (BG)	Progettazione e asportazione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria e messa in sicurezza permanente del terreno contaminato e dei rifiuti non pericolosi	3.440	€ 2.400.000,00
TOTALE			€ 9.613.905,22

Considerato che il Ministero della Transizione ecologica ha trasmesso, con nota prot. n. 13440 del 4 febbraio 2022, acquisita agli atti regionali con prot. n. T1.2022.0010404 del 7 febbraio 2022, lo schema definitivo dell'«Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia», nel quale individua Regione Lombardia in qualità di:

- Soggetto beneficiario;
- Responsabile Unico dell'Attuazione del presente Accordo;
- Soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli interventi ivi disciplinati;

Considerato che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo si configura come intervento in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione;

Dato atto che la copertura finanziaria dell'Accordo di cui sopra è quantificata in € 9.613.905,22, finanziato dal capitolo di entrata vincolata 15127 del bilancio di previsione 2022-2024 di Regione;

Dato atto che a seguito della variazione del bilancio di previsione 2022-2024 approvata con d.g.r. 5945 del 14 febbraio 2022 le suddette risorse finanziarie pari ad € 9.613.905,22 trovano copertura sul capitolo di spesa 15128 «Contributi statali per interventi di Bonifica e ripristino ambientale dei Siti Orfani - Amministrazioni locali» del Bilancio di previsione 2022-2024, con imputazione sui seguenti esercizi:

- € 6.476.862,00 per l'esercizio 2022;
- € 1.477.473,00 per l'esercizio 2023;
- € 1.659.570,22 per l'esercizio 2024;

Preso atto che i soggetti interessati all'Accordo sono:

- Ministero della Transizione Ecologica;
- Regione Lombardia;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato, ed in particolare l'art. 45 «Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati»;

Ritenuto che i finanziamenti relativi agli interventi di cui all'Accordo di cui trattasi non rientrano tra le categorie di cui al regolamento predetto in quanto trattasi di fondi previsti dal d.m. 269/2020 per la realizzazione ex officio degli interventi di bonifica ambientale dei siti orfani, a favore della pubblica amministrazione in danno a soggetti obbligati/interessati inadempienti;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare l'allegato schema dell'»Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia», di cui al d.m. 269/2020, che costituisce parte integrante del presente atto;

Atteso che la presente deliberazione rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area territoriale – Missione 9 «*Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente*» - Risultato 187 *Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente*» e Risultato 203 Ter. 9.3 *Aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti e sua attuazione*;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema dell'»Accordo per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ri-

cadenti nel territorio della Regione Lombardia», parte integrante del presente Atto, di cui al d.m. 269/2020;

2. di dare atto che la copertura finanziaria dell'Accordo di cui sopra è quantificata in € 9.613.905,22, finanziato dal capitolo di entrata vincolata 15127 del bilancio di previsione 2022-2024 di Regione;

3. di dare atto che la spesa pari ad € 9.613.905,22 trova copertura sul capitolo 15128 «Contributi statali per interventi di Bonifica e ripristino ambientale dei Siti Orfani - Amministrazioni locali» del Bilancio di previsione 2022-2024, con imputazione sui seguenti esercizi:

- € 6.476.862,00 per l'esercizio 2022;
- € 1.477.473,00 per l'esercizio 2023;
- € 1.659.570,22 per l'esercizio 2024;

4. di dare atto che tra le priorità di intervento dei siti orfani di cui al P.R.B. vigente in corso di aggiornamento, le aree oggetto di bonifica ambientale individuate nella seguente tabella, risultano disporre, a seguito di verifiche istruttorie e contradditori con gli uffici ministeriali, i requisiti richiesti dal d.m. 269/2020 e che i predetti siti sono stati individuati tra le priorità della pianificazione regionale che hanno evidenziato oltre ad un maggior grado di rischio ambientale che tali aree rappresentano nel contesto lombardo, una più completa e approfondita disponibilità dei dati ambientali per la progettazione operativa e la realizzazione degli interventi di bonifica ai fini dell'utilizzo dei fondi di cui al d.m. 269/2020:

Sito orfano	***Intervento***	***Stima area intervento/ attività (mq)***	***Costo complessivo***
Azienda Agricola Gimondi - Area Ca' del Lambro	Progettazione ed esecuzione dell'intervento di bonifica dei suoli.	47.000	€ 7.213.905,22
Area ex-Roccolo Poloni - Martinengo	Progettazione e asportazione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria e messa in sicurezza permanente del terreno contaminato e dei rifiuti non pericolosi	3.440	€ 2.400.000,00
TOTALE			€ 9.613.905,22

5. di dare atto che i soggetti interessati all'Accordo di Programma sono:

- Ministero della Transizione Ecologica;
- Regione Lombardia;

6. di dare atto che alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma provvederà il Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO

Ministero della Transizione Ecologica

Regione Lombardia

ACCORDO

"Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia"

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale all'articolo 2, comma 1, dispone che "Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'articolo 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine diconsentire il concorso pubblico;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", nonché il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il titolo V della parte quarta;

VISTO il comma 1-bis dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposte convenzioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e successive modificazioni, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", come modificato dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, "di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo , nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati";

CONSIDERATO che il citato l'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento alle autorità competenti delle risorse loro destinate per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 (di seguito anche solo "Decreto Ministeriale"), registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2021 al n. 240, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

TENUTO CONTO che il valore del Programma definito con il suddetto provvedimento ammonta a complessivi € 105.589.294,00 ed è finanziato con le risorse appostate sul capitolo di bilancio ministeriale 7515 PG 02 per gli anni dal 2019 al 2024;

VISTO in particolare l'articolo 4 del Decreto Ministeriale che ha definito i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e determinato le quote spettanti a ciascuna amministrazione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 4 ha previsto che: "Le risorse di cui alla tabella contenuta nell'allegato sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l'individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell'ambito dei quali sono specificam3ente individuate le risorse da trasferire in relazione

a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese";

TENUTO CONTO che l'obbligo di bonifica e riparazione del danno ambientale è posto dall'ordinamento a carico del responsabile della contaminazione e, pertanto, è fatta salva la ripetizione delle somme disciplinate dal presente Accordo a cura del beneficiario delle somme medesime, oltre il risarcimento degli ulteriori danni nei confronti dei detti responsabili, come previsto espressamente al comma 4 dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale;

CONSIDERATO che la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo si configura come intervento in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione;

TENUTO CONTO che il Decreto Ministeriale ha assegnato alla Regione Lombardia risorse per complessivi € 9.613.905,22 come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento;

VISTO il decreto direttoriale n. 156 del 13 settembre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica ha impegnato la somma di € 9.613.905,22 a favore della Regione Lombardia;

VISTE le note prot. 11025/MATTM del 3 febbraio 2021 e prot. 34773/MATTM del 3 aprile 2021, con le quali il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome informazioni propedeutiche alla sottoscrizione degli accordi di cui al citato articolo 4 del Decreto Ministeriale;

VISTA nota prot. 68591/MATTM del 24 giugno 2021 con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Regione Lombardia di trasmettere le schede definitive degli interventi oggetto del presente Accordo nonché la "Dichiarazione del beneficiario ai fini dell'ammissibilità a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020";

VISTA la nota prot. 108249 del 11 novembre 2021, acquisita al prot. 123626/MATTM del 11 novembre 2021, con la quale la Regione Lombardia ha trasmesso le schede degli interventi da realizzare nonché la "Dichiarazione del beneficiario ai fini dell'ammissibilità a finanziamento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020" per ciascun intervento con la quale attesta il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al Decreto Ministeriale;

VISTA la nota prot. 6011 del 24 gennaio 2022, acquisita in pari data al prot. 7655/MiTE, con la quale la Regione Lombardia ha comunicato i CUP relativi agli interventi oggetto di finanziamento del presente Accordo;

PRESO ATTO che gli interventi oggetto di finanziamento del presente Accordo hanno i seguenti CUP:

- CUP G65F22000090001 (sito Orfano: Azienda Agricola Gimondi - Area Ca' del Lambro);
- CUP G25F22000100001 (sito Orfano: Area ex-Roccolo Poloni – Martinengo);

CONSIDERATO che la Regione Lombardia:

- è individuata quale soggetto beneficiario;
- è individuata quale Responsabile Unico dell'Attuazione del presente Accordo ed è, pertanto, incaricata del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione degli interventi ivi disciplinati;

RITENUTO pertanto di dover sottoscrivere il presente Accordo nel quale è disciplinato l'importo complessivo di € 9.613.905,22 a valere sulle risorse, ai sensi del Decreto Ministeriale, disponibili a legislazione vigente sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo complessivo di € 105.589.294,00, per gli anni dal 2019 al 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Lo Presti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche;

VISTO il supporto tecnico fornito dal gruppo di lavoro della Linea L3 "Razionalizzazione dei procedimenti di bonifica ambientale" del Progetto Mettiamoci in Riga, nell'ambito delle attività previste dal Progetto Esecutivo di cui alla convenzione MITE-Sogesid S.p.A del 13 giugno 2018 e la successiva rimodulazione dei contenuti tecnici del progetto MIR approvata in conformità di quanto esposto dall'articolo 2, comma 2, della citata convenzione;

CONSIDERATO che il presente Accordo è approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

il Ministero della transizione ecologica e la Regione Lombardia (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO

per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Lombardia

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le schede intervento riportate nell'Allegato Tecnico potranno essere aggiornate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di assicurare la bonifica e il ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Lombardia, con il presente Accordo sono individuati, nei limiti delle disponibilità finanziarie, gli interventi da realizzare, come puntualmente indicati all'articolo 4, tabella 1 (nel prosieguo Interventi).
2. La Regione Lombardia assicura che gli Interventi sono prioritari rispetto ad altre eventuali azioni di messa in sicurezza e/o bonifica da realizzare nel territorio regionale.
3. Gli Interventi di cui al presente Accordo sono avviati e portati a termine secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma illustrato nelle schede intervento riportate nell'Allegato Tecnico al presente Atto.

Articolo 3

(Soggetto beneficiario, Responsabile Unico dell'Attuazione, Soggetti attuatori)

1. La Regione Lombardia è individuata quale beneficiario delle risorse disciplinate nel presente Accordo. In tale qualità procede nell'interesse del Ministero della transizione ecologica alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, così come previsto dall'articolo 6, comma 4, del Decreto Ministeriale.
2. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Atto, i soggetti sottoscrittori, tenuto conto della valenza degli Interventi, individuano la Regione Lombardia quale responsabile unico della sua attuazione (RUA). Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
   a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
   b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
   c) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale.
3. I Soggetti attuatori sono indicati nella tabella 1 dell'articolo 4.

Articolo 4

(Il programma degli Interventi)

1. Nella successiva tabella 1 sono riportati gli Interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, e meglio dettagliati nell'Allegato Tecnico.

Tabella 1 –Interventi finanziati ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29/12/2020 "programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani" aventi come beneficiario la Regione Lombardia

SITO ORFANO	DENOMINAZIONE INTERVENTI	CUP	COSTO INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE
Azienda Agricola Gimondi - Area Ca' del Lambro	Progettazione ed esecuzione dell'intervento di Bonifica dei suoli	G65F22000090001	€ 7.213.905,22	Regione Lombardia per il tramite della soc. ARIA S.p.A.
Area ex-Roccolo Poloni - Martinengo	Progettazione e asportazione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria e messa in sicurezza permanente del terreno contaminato e dei rifiuti non pericolosi	G25F22000100001	€ 2.400.000,00	Regione Lombardia per il tramite della soc. ARIA S.p.A.
VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO	**-**	**-**	**€ 9.613.905,22**	

2. La congruità dei costi dei progetti e degli interventi è assicurata in tutte le fasi procedimentali dai soggetti attuatori degli Interventi.
3. Ai fini della corretta e celere attuazione del presente Accordo, fermo restando il totale delle risorse stanziate, la copertura finanziaria ed i cronoprogrammi dei singoli interventi potranno essere rimodulati su conforme preventiva intesa tra le Parti.
4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali dell'intervento, potranno essere riprogrammate di intesa tra le Parti su proposta della Regione per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale.
5. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamenti, la Regione Lombardia garantisce che gli Interventi non hanno usufruito di ulteriori finanziamenti.

Articolo 5

(Copertura finanziaria degli Interventi)

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli Interventi di cui all'articolo 4 ammontano a complessivi € 9.613.905,22, a valere sulle risorse ministeriali di cui al Decreto Ministeriale, già impegnate con decreto direttoriale n. 156 del 13 settembre 2021.
2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite al soggetto beneficiario, compatibilmente con le disponibilità di bilancio del Ministero della transizione ecologica, come di seguito indicato:
   a) quanto ad € 6.476.860,88 successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo al fine di garantire il tempestivo avvio delle attività previste;
   b) le ulteriori somme secondo le annualità previste dal citato decreto di impegno previa motivata richiesta della Regione Lombardia attestante la necessità della spesa.

Articolo 6

(Monitoraggio e controllo degli Interventi)

1. La Regione Lombardia è responsabile del controllo e del monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente Accordo, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale.
2. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Ministeriale, i soggetti attuatori individuati nella tabella 1 dell'articolo 4, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispongono e trasmettono alla Regione una relazione sullo stato dei lavori relativi all'anno precedente che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. La Regione nei 30 giorni successivi trasmette al Ministero della transizione ecologica la relazione di cui al comma 2, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti di cui all'articolo 8, proponendo eventuali azioni correttive.
4. A norma dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Ministeriale, i controlli sulle attività e sugli interventi oggetto del presente Accordo sono effettuati ai sensi dell'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. A norma dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Ministeriale, gli Interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 7

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
   a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
   b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
   c) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi indicati all'articolo 4;
   d) promuovere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di poter attivare la realizzazione degli interventi indicati all'articolo 4;
   e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
   f) garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.
2. La Regione Lombardia in qualità di Responsabile Unico dell'Attuazione, si impegna, inoltre, a:
   a) raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica delle opere;
   b) assicurare il costante monitoraggio degli interventi disciplinati nel presente Accordo al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato tramite la redazione delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 3, trasmesse al Ministero della transizione ecologica con cadenza annuale, al fine di garantire il monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Regione Lombardia si impegna, altresì, ad attivare ogni opportuna iniziativa al fine diagevolare, in tempi certi, l'adempimento, da parte dei soggetti competenti, degli obblighi di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Ministero della transizione ecologica, procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad esercitare l'azione di risarcimento del danno ambientale nei termini della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 8

(Revoca del finanziamento)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Accordo sono revocati nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore, previa formale contestazione, come previsto dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale.
2. In tal caso, i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo sono revocati alla parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi.

Articolo 9

(Clausola di adesione)

1. Ai sensi e per gli effetti comma 1-bis dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al presente Accordo possono aderire i Soggetti attuatori individuati all'articolo 4.
2. L'efficacia dell'adesione di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
   a) deve essere sottoscritta dall'Organo in grado di impegnare il Soggetto attuatore verso l'esterno;
   b) deve essere diretta ai Soggetti sottoscrittori originari;
   c) deve essere corredata della manifestazione di volontà della Società in house del Ministero della transizione ecologica alla stipula di apposita convenzione prevista dal citato comma 1-bis dell'articolo 250.

Articolo 10

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti sottoscrittori dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi come da cronoprogrammi di cui all'articolo 2.
2. Il presente Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti.
3. Qualora dall'attuazione degli Interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero della transizione ecologica.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Ministero della transizione ecologica

Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche

Dott. Giuseppe Lo Presti

Regione Lombardia

Direzione Generale ambiente e clima

Dott. Dario Fossati

Il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

ALLEGATO TECNICO

Scheda sintetica degli Interventi previsti nell'Accordo

Sito orfano	**Intervento**	**Stima area intervento/attività (mq)**	**Costo complessivo**
Azienda Agricola Gimondi - Area Ca' del Lambro	Progettazione ed esecuzione dell'intervento di bonifica dei suoli.	47.000	€ 7.213.905,22
Area ex-Roccolo Poloni - Martinengo	Progettazione e asportazione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria e messa in sicurezza permanente del terreno contaminato e dei rifiuti non pericolosi	3.440	€ 2.400.000,00
		TOTALE	**€ 9.613.905,22**

Scheda Intervento n. 1

1	**Denominazione sito orfano**	AZIENDA AGRICOLA GIMONDI - AREA CA' DEL LAMBRO	
2	**Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)**	Priorità di intervento prevista nel P. R. B. (Piano Regionale delle Bonifiche), parte del P. R. G. R. (programma regionale di gestione dei rifiuti) approvato dal d. g. r. del 20 giugno 2014, n. 1990 in quanto il sito in oggetto rientrava nelle priorità di intervento individuate dalla Pianificazione Regionale 1995/2008.	
3	**Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge**		X
4	**Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:**	**il responsabile dell'inquinamento non è individuabile**	
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
5	**Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi**		
6	**Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi**		X
7	**Localizzazione dell'intervento/attività**	**Regione**	LOMBARDIA
		Provincia	MILANO
		Comune	MEDIGLIA
		Località	Località Cà del Lambro
8	**Tipologia di intervento/attività**	BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA	

9	**Descrizione sintetica dell'intervento/attività**	Rimozione, cernita, trattamento e smaltimento/recupero di rifiuti interrati, anche industriali/terreni inquinati, pericolosi e non pericolosi, con impiego delle migliori tecnologie applicabili in campo, anche attraverso campi prova; analisi del fondo scavo ed eventuale applicazione dell'AdR sito specifica post interventi nel caso non vengano rimossi completamente tutti i terreni contaminati (contaminazione residua); ripristino ambientale/ricostruzione morfologica, delle porzioni di aree bonificate a seguito delle operazioni di risanamento della matrice, anche con l'apporto in sito di terreno certificato; L'intervento di bonifica prevederà misure di tutela delle acque sotterranee in corso d'opera/post operam degli interventi, stante la necessaria escavazione dei terreni contaminati prossimi al livello piezometrico delle acque sotteranee anche attraverso la terebrazione di piezometri ai fini del monitoraggio idrochimico delle acque.	
10	**Soggetto beneficiario**	Regione Lombardia	
11	**Soggetto attuatore dell'intervento**	REGIONE LOMBARDIA per il tramite della Soc. ARIA S.p.A.	
12	**Importo complessivo**		**€ 7.213.905,22**
		Risorse DM 269/2020	€ 7.213.905,22
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): *indicare denominazione fonte*	€ 0,00

13	**Cronoprogramma procedurale**				
Attività	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Progettazione		X			
Stipula contratto		X			
Esecuzione lavori		X	X		
Collaudo				X	

Scheda Intervento n. 2

1	**Denominazione sito orfano**	EX DISCARICA ROCCOLO POLONI	
2	**Descrizione dei criteri di priorità del sito orfano secondo l'ordinamento regionale (art. 4, comma 2, DM 269/2020)**	Priorità di intervento prevista nel P. R. B. (Piano Regionale delle Bonifiche), parte del P. R. G. R. (programma regionale di gestione dei rifiuti) approvato dal d. g. r. del 20 giugno 2014, n. 1990 in quanto il sito in oggetto rientrava nelle priorità di intervento individuate dalla Pianificazione Regionale 1995/2008.	
3	**Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge**		X
4	**Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:**	**il responsabile dell'inquinamento non è individuabile**	
		il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
		il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
5	**Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi**		
6	**Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi**		X
7	**Localizzazione dell'intervento/attività**	**Regione**	LOMBARDIA
		Provincia	Bergamo
		Comune	Comune di Martinengo
		Località	Sponda fiume Serio
8	**Tipologia di intervento/attività**	Progettazione e asportazione dei rifiuti qualificati come sorgente di contaminazione primaria e messa in sicurezza permantente del terreno contaminato e dei rifiuti non pericolosi	

9	**Descrizione sintetica dell'intervento/attività**	L'area denominata Cascina Roccolo Poloni ricade in un ex ambito estrattivo, in parte di proprietà privata e in parte area demaniale (sponda del fiume Serio). Il sito è stato utilizzato quale discarica ante-norma/abusiva, per lo smaltimento di inerti da demolizione frammisti a terre e rocce da scavo, fanghi di depurazione (classificati come rifiuti non pericolosi) e rifiuti solidi urbani. L'area di forma irregolare ha una superficie complessiva pari a 3440 mq . Le indagini hanno rilevato la presenza di rifiuti (fanghi industriali, RSU, inerti da demolizione frammisti a ghiaie e sabbie limose di riporto) che raggiungono profondità comprese tra 3 m e 4,5 metri dal piano campagna. Le analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno naturale sottostante ai rifiuti, hanno rilevato concentrazioni superiori ai limiti di legge di metalli pesanti e idrocarburi pesanti. Il sito è stato incluso nell'elenco degli interventi con priorità a medio termine di cui alla D.G.R. della Regione Lombardia del 17 Febbraio 2004, n. VII/958 "Piano regionale stralcio di bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"e successivamente compreso nel Programma regionale di bonifica apporvato con d.g.r. 1990/2014. Regione ha finanziato nel 2016 le indagini di caratterizzazione del sito, realizzate nel 2017. L'intervento proposto, pari a circa euro € 2.400.000,00 (compresi circa euro 200.000,00) prevede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti individuati quale sorgente primaria di contaminazione (fanghi da depurazione) e messa in sicurezza permanente della restante area (RSU, inerti e terreni contaminati) con intervento di impermeabilizzazione superficiale.	
10	**Soggetto beneficiario**	Regione Lombardia	
11	**Soggetto attuatore dell'intervento**	REGIONE LOMBARDIA per il tramite della Soc. ARIA S.p.A.	
12	**Importo complessivo**		**€ 2.400.000,00**
		Risorse DM 269/2020	€ 2.400.000,00
		Altri fondi (fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del DM 269/2020): *indicare denominazione fonte*	€ 0,00

13	**Cronoprogramma procedurale**				
Attività	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Progettazione	X				
Stipula contratto		X			
Esecuzione lavori		X			
Collaudo		X			